

STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI

ART. 1

E' costituita, a tempo indeterminato, l'Associazione denominata: "Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi".

ART. 2

L'Associazione ha sede legale a MONSANO (AN), presso la Sede Municipale sita in Piazza Matteotti, 17.

ART. 3

L'Associazione non ha fini di lucro. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 4

Gli scopi e le finalità dell'Associazione sono quelli indicati nel manifesto "Dal sogno al progetto" (allegato A) che costituisce parte integrante del presente statuto.

I Comuni che aderiscono all'Associazione ritengono che intervenire a difesa dell'ambiente e migliorare la qualità della vita, e tutelare i Beni Comuni, intesi come beni naturali e relazionali indisponibili che appartengono all'umanità, sia possibile e tale opportunità la vogliono vivere concretamente non più come uno slogan, consapevoli che la sfida di oggi è rappresentata dal passaggio dalla enunciazione di principi alla prassi quotidiana.

Le finalità statutarie riguardano in particolare l'impegno a:

aspirare ad una ottimale gestione del territorio, all'insegna del principio ispiratore del "no consumo di suolo" ed alla rigenerazione urbana, partendo dal recupero delle aree dismesse, alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato, alla riqualificazione energetica degli edifici;

ridurre l'impronta ecologica della macchina comunale attraverso misure ed interventi di riqualificazione energetica, introduzione dei green public procurement, misure di risparmio e taglio degli sprechi;

· ridurre l'inquinamento atmosferico promuovendo politiche e progetti di mobilità sostenibile, potenziando la rete ciclopedonale anche in funzione di un turismo di qualità, forme di car-sharing, car-pooling, trasporto pubblico integrato, piedibus, ecc.;

promuovere una corretta gestione dei rifiuti, visti non più come un problema ma come risorsa, attraverso la raccolta differenziata "porta a porta" spinta, l'introduzione di una tariffazione puntuale e il potenziamento sul territorio di isole ecologiche e centri per il riuso, incentivando il più possibile forme di riduzione e acquisti consociati in grado di ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti, attivando progetti concreti, nel solco di quell'economia circolare di cui parla l'Europa; incentivare nuovi stili di vita negli enti locali e nelle loro comunità, attraverso politiche e progettazioni atte a stimolare nella cittadinanza scelte quotidiane sobrie e sostenibili (autoproduzione, filiera corta, cibo biologico e di stagione, sostegno alla costituzione di gruppi di acquisto, turismo ed ospitalità sostenibili, promozione della cultura della pace, cooperazione e solidarietà, disimballo dei territori, diffusione commercio equo e solidale, banche del tempo, autoproduzione, finanza etica, etc), per una società della sobrietà ispirata ai temi della de-crescita.

L'Associazione intende raggiungere le proprie finalità statutarie attraverso:

· il coinvolgimento dei cittadini;

· lo scambio di informazioni, di esperienze e di procedure tra gli Enti soci;

· l'organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, convegni, congressi.

L'Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso:

- a) l'organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, progetti di solidarietà e cooperazione internazionale, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste;
- b) la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- c) la promozione, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere la propria attività.

Fanno parte dell'Associazione, in qualità di Soci ordinari, tutti i Comuni italiani e le Unioni di Comuni, le Città Metropolitane e le Comunità Montane che, condividendo le finalità del presente Statuto, deliberano la Dichiarazione di "Comune Virtuoso" e di adesione all'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell'Associazione redatto dal Comitato Direttivo e versano annualmente la quota associativa.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, deliberata dall'Assemblea, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I soci ordinari si impegnano a rispettare gli obblighi stabiliti dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato Direttivo e quelli previsti nel Regolamento dell'Associazione.

Possono inoltre partecipare all'Associazione, in qualità di soci sostenitori, tutti gli altri Enti pubblici e qualsiasi altro soggetto che condividano formalmente le finalità del presente Statuto. I Soci sostenitori pagano una quota una tantum sotto forma di contributo liberale. Al fine di valorizzare il ruolo delle Comunità locali, possono inoltre partecipare all'Associazione, in qualità di soci sostenitori, anche i singoli cittadini per i quali è previsto un tesseramento annuale le cui modalità vengono stabilito nel Regolamento dell'Associazione. In ogni caso i soci sostenitori non hanno diritto di voto in assemblea, alle quali sono comunque invitati.

L'Assemblea dei soci può selezionare uno o più soci onorari, nei confronti di quei Comuni che si sono particolarmente distinti in politiche di sostenibilità ambientale e sociale. Il socio onorario non è tenuto a pagare la quota annuale e a partecipare attivamente alla vita associativa, e non ha diritto di voto pur invitato all'assemblea dei soci.

E' espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

ART. 6

I Soggetti che aderiscono all'Associazione si impegnano a promuovere sul proprio territorio, nell'ambito delle proprie possibilità, iniziative e strutture atte a far conoscere l'esistenza e l'attività dell'Associazione, promuovendo altresì, laddove ne sussistano i requisiti, l'adesione formale di Enti locali vicini all'Associazione.

ART. 7

I soci ordinari hanno diritto a ricevere all'atto dell'adesione, una conferma dell'avvenuta iscrizione nel libro dei soci, di usufruire di tutte le strutture,

dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire tramite un proprio rappresentante con diritto di voto nell'Assemblea degli Associati.

ART. 8

I soci decadono quando si rendano ripetutamente morosi del pagamento dell'iscrizione e delle quote associative senza giustificato motivo per due anni anche non consecutivi.

ART. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice Presidente;
- d) Il Comitato Direttivo;
- e) Il Coordinatore;
- f) L'Organo di Revisione dei Conti.

ART. 10

All'assemblea degli Associati spettano i seguenti compiti:

- a) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- b) approvare il Regolamento dell'Associazione;
- c) eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Comitato Direttivo;
- d) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- e) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e, ove redatti, su quelli preventivi annuali e pluriennali, nonché sulle relative relazioni del Comitato Direttivo;
- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- h) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo;
- i) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è composta da tutti i soggetti per i quali sussiste la qualifica di socio ordinario al momento della convocazione, e può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 11

L'assemblea viene convocata in via ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per l'approvazione del bilancio preventivo.

Essa è inoltre convocata ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati. Il Comitato Direttivo può proporre lo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio preventivo entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nomina tra i rappresentanti degli Enti un segretario verbalizzante. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, vengono comunicate agli associati che ne facciano richiesta.

ART. 12

L'Assemblea Straordinaria, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i presenti un segretario verbalizzante, è convocata:

- a) quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione;
- b) quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati;
- c) per apportare modifiche al presente Statuto;
- d) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- e) per deliberare sulla nomina ed i poteri dei liquidatori;
- f) per deliberare sull'alienazione e la permuta dei beni immobili oltre che per la richiesta di eventuali finanziamenti relativi a questi ultimi;
- g) per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.

La funzione di segretario verbalizzante può essere svolta dal notaio quando l'ordine del giorno prevede le modifiche per i casi di cui alle lettere c), d) ed e) di cui sopra.

ART. 13

La convocazione dell'Assemblea è fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica e comunque con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, stabiliti dal Presidente dell'Associazione anche su proposta dei Comuni associati, la data,

l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

La seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima convocazione. L'Associato può farsi rappresentare in assemblea conferendo la delega scritta ad un rappresentante di altro Associato da conservare agli atti dell'Associazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Le riunioni dell'Assemblea degli Associati si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 14

Il Presidente dell'Associazione viene eletto ogni tre anni dall'Assemblea degli Associati. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli presiede e convoca l'Assemblea degli Associati ed il Comitato Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 15

Il Comitato Direttivo è composto fino ad un massimo di nove (9) componenti, nominati dai Soci Ordinari. Il Comitato Direttivo ha il compito di gestire l'attività dell'Associazione e resta in carica per tre anni. Al suo interno viene nominato il Presidente ed il Vice Presidente. I componenti del Comitato sono rieleggibili. L'assenza per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato Direttivo costituisce causa di decadenza dalla carica di membro del Comitato stesso, salvo motivazioni di causa maggiore che devono essere tempestivamente comunicate al Presidente in forma scritta. Il Comitato Direttivo può anche nominare il Coordinatore dell'Associazione con mansioni, esecutive facente anche funzioni di Segretario verbalizzante durante le Assemblee.

ART. 16

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo e le deliberazioni sono regolarmente adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Comitato Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 17

Il Comitato Direttivo:

redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati, con i relativi piani finanziari di cui cura il reperimento delle risorse; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; redige annualmente il rendiconto economico e l'eventuale

rendiconto finanziario da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea; stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; nomina il Coordinatore e determina gli eventuali compensi del Coordinatore e del personale preposto all'attività dell'Associazione; delibera circa la decadenza dei soci; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. Il Comitato Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri Delegati.

ART. 18

Il Comitato Direttivo favorisce e incentiva la costituzione di "Coordinamenti regionali e provinciali (o tra gruppi di Comuni) dei Comuni Virtuosi" per meglio promuovere e sviluppare la sua attività. I coordinamenti regionali e provinciali promuovono iniziative nel territorio di loro competenza in collaborazione con l'Assemblea degli Associati. Il funzionamento dei Coordinamenti regionali è regolato tramite apposito articolo del regolamento dell'Associazione.

ART. 19

Al Coordinatore è attribuita la responsabilità dell'attuazione del programma e delle iniziative promosse dal Comitato Direttivo. Al Coordinatore compete la responsabilità di direzione della struttura e della gestione amministrativo contabile dell'Associazione. Il Coordinatore partecipa alle riunioni del comitato direttivo pur non essendone un componente e senza quindi diritto di voto.

ART. 20

L'Assemblea nomina l'Organo di Revisione composto da un revisore unico, o da un collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti effettivi, e da un supplente, nominati dall'Assemblea anche tra i non associati e dureranno in carica tre anni. I componenti dell'organo di revisione sono rieleggibili. L'organo di revisione esercita il controllo contabile sulla gestione della Associazione.

Deve redigere apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui bilanci consuntivi ed inoltre potrà effettuare verifiche periodiche di cassa e accertare l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione.

Di ogni attività dell'organo dovrà compilarsi il verbale.

L'organo di revisione partecipa senza diritto di voto alle adunanze delle assemblee su invito del Consiglio Direttivo.

ART. 21

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

ART. 22

Le somme versate per l'iscrizione sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sono altresì intrasmissibili.

ART. 23

Il bilancio dell'Associazione è costituito dal rendiconto economico-patrimoniale e dall'eventuale rendiconto finanziario; esso comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Esso deve informare circa la situazione economica, patrimoniale e eventualmente quella finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Tali informazioni sono rese anche nella relazione che completa il bilancio. Il bilancio con tutti i suoi allegati deve essere redatto dal Comitato Direttivo e, corredato della relazione dell'Organo di Revisione, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

ART. 24

Il rendiconto annuale, regolarmente approvato, deve essere debitamente trascritto nei libri sociali.

ART. 25

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione devono essere deliberati dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto.

ART. 26

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, operante in identico o analogo settore individuata dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.